



-----§-----

definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, ai sensi del DM n° 99 dell'8 gen.1997, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche ed è pertanto soggetta ad eventuali limitazioni temporali e quantitative;

- qualora le acque della falda in esame, per accertata e documentata caratterizzazione qualitativa, o a seguito delle risultanze del Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche, dovessero essere definite ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della L.R. 5/2014, "destinabili all'uso umano", vista la priorità dell'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della stessa L.R., la concessione potrà essere negata, salvo che non siano presenti altre risorse idriche per il soddisfacimento del fabbisogno dell'utilizzo concesso, nel qual caso l'ammontare del relativo canone è decuplicato."

DISPONE

Che la presente autorizzazione venga trasmessa ad ogni effetto di legge a:

- Ditta Azienda Agricola Il Mulino, con sede in Località Sant'Angelo, 36-37-38 cap 04010-Cori;
- Al Comune di Cori;
- Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, Roma;
- ISPRA Roma;
- Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria;
- Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Agricoltura - Area Programmazione Sviluppo Rurale - Roma;
- Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Risorse Idriche - Roma;
- All'Ufficio Albo Pretorio della Provincia di Latina - Sede;
- Al Consorzio di Bonifica Agro-Pontino 04100 - Latina

AVVERTE INOLTRE

Che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento viene redatto in tre originali.

Il responsabile del procedimento
Ing. I. Giovanni BOTTONI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta VALLE

Prot. n. 20473
del 05/05/2017

OGGETTO: Rilascio autorizzazione alla ricerca d'acqua pubblica sotterranea mediante perforazione di un pozzo ai sensi del R.D. 11/12/1933 N. 1775 in località del Comune di Cori Strada Provinciale Cori Cisterna loc. Casetta Vittori- Fg 50 p.lla 260 - Ditta Azienda Agricola Il Mulino, Fasc. 5162

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con L.R. N. 14 del 10/08/99 sono state organizzate le funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- che con L.R. N. 14/99 è stato confermato all'art. 191, comma 1, l'esercizio concernente le funzioni e i compiti già operativi alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali erano stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L.R. N. 4/97 e s.m. e i.;
- che con delibera G.R. N. 4312 del 04/08/98, ai sensi dell'art. 52 della L.R. N. 4/97, sono stati approvati i primi provvedimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della predetta L. R. in materia di difesa del suolo e tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche;
- che, pertanto, continuano ad essere operative le disposizioni di cui alla Delibera G.R. N. 4312 del 4/8/98 e N. 3716 del 6/7/99;

Vista l'istanza datata 24/10/2016 e acquisita da questa Provincia con prot. N. 53835 del 24/10/2016, presentata dal sig. Vito Miceli in qualità di Titolare della Azienda Agricola Il Mulino con insediamento in Cori via Strada Provinciale Cori Cisterna loc. Casetta Vittori, corredata dalla relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la ricerca di acqua sotterranea mediante la perforazione di 1 pozzo su terreno di proprietà della stessa sito in Comune di Cori Strada Provinciale Cori Cisterna, disinto in catasto del Comune di Cori al Fg 50 p.lla 260;

Preso atto che l'acqua emunta sarà adibita ad uso irriguo;

Considerato che con ordinanza pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Cori è stata disposta la fissazione della visita locale per il giorno 29/03/2017;

Preso Atto che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cori;

Preso Atto che non sono pervenute a questa Provincia opposizioni e osservazioni all'istanza in oggetto;

Visto il verbale di sopralluogo del 05/04/2017 prot 15564 redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta, eseguito dal personale di questo Settore, da cui si rileva la corrispondenza dello stato dei luoghi alle indicazioni grafiche degli atti tecnici a firma del Dott. Geol. Carlomagno Alessandro;

Visto il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione espresso dalla Regione Lazio Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria con prot. 165855 del 30/03/2017 acquisito con prot. 14647 del 30/03/2017 con le seguenti precisazioni:

- gli impianti per la perforazione devono essere dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- a concessione ottenuta, il concessionario dovrà monitorare le acque e trasmettere i relativi dati alla Regione Lazio, come disposto dalla DGR n 222 del 2005;
- qualora la falda acquifera risultasse minerale, il relativo giacimento entrerà a far parte del "patrimonio indisponibile della Regione Lazio" ed il suo eventuale sfruttamento è subordinato al rilascio di apposita "concessione mineraria", ai sensi del R.D. n°1443/1927 e della L.R. 90/80 e successive modificazioni

Visto l' Atto di compravendita notaio Enzo Becchetti notaio in Roma, rep. N. 774 racc. 616

Vista l'Istruttoria finale del 14/04/2017 prot. 17469 con la quale il responsabile del procedimento di questo Settore, ha relazionato in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, in base a quanto dichiarato nella documentazione presentata e quanto accertato nel verbale di sopralluogo del giorno 29/03/2017:

Preso atto che, per quanto sopra può considerarsi conclusa l'istruttoria della domanda di che trattasi, in quanto non sono state presentate opposizioni in merito:

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Riconoscimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";

Visto l'art. 95 e seguenti del R.D. 11/12/1933 N. 1775;

AUTORIZZA

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta Azienda Agricola Il Mulino, con insediamento in Cori ad effettuare la ricerca di acqua sotterranea, che sarà destinata ad uso irriguo, tramite la perforazione di n°1 pozzo su terreno di proprietà, sito nel Comune di Cori Strada Provinciale Cori Cisterna loc. Casetta Vittori, distinto in catasto del Comune di Cori al Fg 50 p.lla 260, alle seguenti condizioni:

- a) I lavori di ricerca dovranno eseguirsi senza compromettere la potabilità delle falde intercettate, nonché l'integrità delle risorse idriche affioranti e dei pozzi alimentati dalla medesima risorsa acquifera sotterranea;
- b) gli impianti per la perforazione devono essere dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- c) La Ditta Azienda Agricola Il Mulino sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno possa verificarsi alle persone ed alle proprietà pubbliche e private per effetto dell'esecuzione dei lavori di ricerca d'acqua riservandosi la Provincia di Latina la possibilità di impartire indicazioni ed istruzioni in merito;
- d) I materiali di risulta, provenienti dai lavori di ricerca d'acqua, dovranno essere smaltiti in conformità alle vigenti norme in materia di rifiuti e tutela delle acque;
- e) Le opere di ricerca d'acqua sotterranea dovranno essere effettuate in accordo al Regolamento sanitario Comunale, al D.P.R. N. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni, al Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, al Decreto Legislativo N. 275/1993, al D.Lgs. 152/2006 ed alle altre leggi Statali e Regionali pertinenti l'argomento, anche se non espressamente richiamate;

f) Dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione all'ISPRA in conformità alla Legge 4/8/1984 N. 464;

g) I lavori dovranno essere iniziati entro due mesi dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data;

h) I lavori per la ricerca d'acqua dovranno essere condotti sotto la Direzione Lavori di un tecnico abilitato nella materia di che trattasi e realizzati secondo la documentazione presentata a questa Provincia;

i) La Ditta Azienda Agricola Il Mulino, pena provvedimenti di revoca e contravvenzionali, dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia di Latina la data di inizio ed ultimazione dei lavori e i risultati della ricerca, fornendo poi alla stessa i mezzi occorrenti per la misura dell'acqua scoperta, e di consentire ai loro funzionari, in qualsiasi momento, il libero accesso al cantiere ed attenersi altresì alle eventuali prescrizioni che si rendesse necessario imporre in aggiunta alle presenti, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere;

j) La Ditta Azienda Agricola Il Mulino, inoltre, dovrà fornire, al termine dei lavori a firma di tecnico abilitato e controfirmate dal legale rappresentante della stessa: stratigrafia del terreno, livelli di falda, disegni esecutivi del pozzo e delle opere di protezione dell'imboccatura, scheda denuncia pozzo compilata in ogni sua parte, ed inoltre certificato di analisi delle acque della falda oggetto di captazione redatta da tecnico abilitato;

k) In caso di rinuncia, decadenza o revoca all'autorizzazione, l'istante dovrà cementare gli scavi realizzati e rimettere in pristino lo stato dei luoghi senza che abbia diritto a compensi o indennità;

l) L'acqua sotterranea proveniente dal pozzo, riconosciuta pubblica per effetto della Legge N. 36/94 potrà essere prelevata e usata solo dopo l'ottenimento della concessione di derivazione d'acqua pubblica, previa presentazione di apposita istanza;

m) E' vietata la cessione dell'acqua a terzi intendendosi decaluta, in tal caso, anche la presente autorizzazione;

n) L'inosservanza delle suddette condizioni costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione;

o) Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al Codice Civile, alle direttive CEE, nonché a tutti i Regolamenti, deliberazioni, Decreti, Leggi Statali e Regionali, regolanti direttamente e indirettamente la materia;

p) Saranno a carico del richiedente tutti gli oneri dipendenti dalle normative fiscali vigenti;

q) Per ogni effetto di legge il titolare elegge il proprio domicilio presso la residenza Comunale nel cui territorio sarà realizzata l'opera di ricerca d'acqua;

AVVERTE

- Che ai sensi dell'art. 100 del R.D. 1775/33 la ricerca d'acqua è autorizzata per mesi 12 a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto e dovrà essere realizzata secondo la documentazione presentata e alle condizioni sopra riportate;

- che l'autorizzazione potrà essere prorogata, su richiesta, per una o più volte per ulteriori periodi di 6 mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti;

- che ai sensi dell'art. 101 del R.D. 1775/33 l'autorizzazione potrà essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:

- quando non sia dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
- quando i lavori siano rimasti sospesi oltre di 6 mesi;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione che l'accorda;

- che l'esecuzione delle opere e la concessione dell'autorizzazione alla ricerca d'acqua sono soggette alla piena osservanza delle leggi e decreti regolamentari, direttamente ed indirettamente, la materia ed a tutti gli adempimenti e comunicatorie previsti dalla normativa statale e regionale;

- che l'autorizzazione alla ricerca d'acqua viene rilasciata ai soli fini della tutela delle risorse idriche e pertanto non esime il titolare dall'acquisizione di ogni altro parere o assenso o permesso, comunque denominato, previsto dalle normative vigenti in ragione del regime urbanistico, edilizio e di tutela dei vincoli sussistenti sull'area oggetto di intervento;

- che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L.R. n° 5 del 04/04/2014, vista la L.R. 8 agosto 2014 n. 9, la successiva concessione a derivare acqua sarà rilasciata in via provvisoria nelle more della